

Consiglio degli Orfanotrofii e del Pio Albergo Trivulzio
DI MILANO

REGOLAMENTO

DELL' ORFANOTROFIO MASCHILE

Approvato dal Consiglio degli Orfanotrofii e del Pio Albergo Trivulzio
colla Deliberazione 19 Luglio 1906

Approvato dalla Commissione Provinciale di Beneficenza Pubblica
colla Decisione 21 Settembre 1906



MILANO
OFFICINE GRAFICHE ROMOLO GHIRLANDA
Via Untone, 20
1906

Consiglio degli Orfanotrofii e del Pio Albergo Trivulzio
DI MILANO

REGOLAMENTO

DELL' ORFANOTROFIO MASCHILE

Approvato dal Consiglio degli Orfanotrofii e del Pio Albergo Trivulzio
colla Deliberazione 19 Luglio 1906

Approvato dalla Commissione Provinciale di Beneficenza Pubblica
colla Decisione 21 Settembre 1906



MILANO
OFFICINE GRAFICHE ROMOLO GHIRLANDA
Via Unione, 20
1906

INDICE

CAPITOLO	I. Ammissione degli Orfani	Pag. 3
»	II. Distribuzione, educazione ed istruzione degli orfani	» 4
»	III. Guadagni - Assicurazione	» 6
»	IV. Premii	» 6
»	V. Visite - Vacanze - Divertimenti	» 7
»	VI. Castighi	» 8
»	VII. Vitto e Vestiario	» 9
»	VIII. Dimissione degli Orfani	» 10
»	IX. Consiglio - Presidente	» 11
»	X. Consigliere Delegato	» 12
»	XI. Direttore	» 12
»	XII. Vice-Direttore e Censore	» 15
»	XIII. Commissione di Ispezione Artiera	» 16
»	XIV. Assistenti di Camerata	» 17
»	XV. Applicato all'ufficio Direzione	» 19
»	XVI. Insegnanti - Insegnamenti - Esami	» 19
»	XVII. Servizio Sanitario	» 20
»	XVIII. Economo	» 22
»	XIX. Personale salariato - Guardaroba	» 24
»	XX. Infermieri	» 24
»	XXI. Personale di servizio	» 25
»	XXII. Disposizioni generali	» 26
»	XXIII. Pensioni	» 28
»	XXIV. Disposizioni transitorie	» 29

Organico Pag. 31

REGOLAMENTO DELL' ORFANOTROFIO MASCHILE DI MILANO



CAPITOLO I.

Ammissione degli Orfani.

ART. 1. — Le istanze pel ricovero devono essere presentate al Protocollo di Beneficenza corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di morte dei genitori, od almeno del padre del ricoverando;
Per gli orfani che invocano il beneficio della Fondazione Regina Elena basterà il certificato di morte della madre.

b) certificato di nascita;

c) certificato di miserabilità;

d) » di decennale ultima residenza o dimora nel Comune di Milano del genitore che esercita od esercitava la patria potestà;

e) certificato medico di sana costituzione;

f) » dello stato di famiglia;

g) » di nazionalità italiana;

h) » di iscrizione alle scuole, o degli studi percorsi;

i) » medico di subita vaccinazione, o comprovante di avere avuto il vaiolo naturale;

l) atto di costituzione del Consiglio di famiglia, se si tratta d'orfani d'ambo i genitori.

Gli orfani devono aver compiuto il settimo e non superato il decimo anno di età al 1° Ottobre dell'anno nel quale avviene la nomina.

ART. 2. — Il numero degli orfani ai quali l'Istituto dà ricovero è determinato annualmente dal Consiglio.

ART. 3. — Le nomine sono fatte dal Consiglio, normalmente nel mese di giugno d'ogni anno, per i casi urgenti in qualunque tempo, e vengono subito notificate al legale rappresentante dell'orfano, a cura del Direttore.

Gli orfani ammessi per nomina di diritto privato devono avere i titoli richiesti dai rispettivi atti di fondazione, e sono soggetti a tutte le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 4. — L'ammissione degli orfani nominati al ricovero avviene di regola nel mese di luglio, salvo i casi urgenti; ed è subordinata alle condizioni seguenti:

- a) che la Commissione Medica ne dichiari la sana costituzione fisica;
- b) che dal legale rappresentante del minore venga rilasciata obbligazione di ritirarlo dall'Istituto all'atto della sua dimissione, rinvio in famiglia, od espulsione.

ART. 5. — La Commissione Medica, di cui all'articolo precedente, è nominata annualmente dal Consiglio, e ne fa parte il medico-chirurgo dell'Istituto.

ART. 6. — Tale Commissione, previa la visita ai nuovi nominati, li distingue nelle tre categorie seguenti:

- a) *Abili*, per sana costituzione fisica e regolare conformazione, che vengono immediatamente ricoverati;
- b) *Inabili*, orfani nei quali il difetto fisico o la malattia ne renda incompatibile la presenza nell'Istituto;
- c) *Rimessi ad altra visita*, orfani nei quali l'infermità ha carattere evidentemente temporaneo.

Il tempo utile per constatare la guarigione degli orfani rimessi alla seconda visita è stabilito in un periodo di *tre mesi* dal giorno della prima visita; riuscendo *negativa* anche tale seconda visita, essi vengono dichiarati *inabili*.

ART. 7. — L'orfano viene presentato all'Istituto dalla madre o dal tutore nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore; non presentandosi, s'intende che abbia rinunciato al ricovero, a meno che non compri un legittimo impedimento, nel qual caso il Direttore può concedergli una breve proroga alla presentazione.

ART. 8. — L'ammissione è fatta in via di prova per un semestre, trascorso il quale, ove l'orfano non presenti malattie o difetti fisici o morali che ne rendano incompatibile la convivenza nella Comunità, è nominato in via definitiva.

La conferma è deliberata dal Consiglio, previo rapporto del Direttore.

CAPITOLO II.

Distribuzione, educazione ed istruzione degli orfani.

ART. 9. — La Comunità è divisa in due sezioni:

La *Sezione I* è composta degli orfani che frequentano la scuola elementare e di quelli appartenenti alla Scuola Professionale; la *Sezione II* degli orfani che sono applicati alle arti ed ai mestieri.

Ciascuna sezione è divisa in camerate composte ordinariamente di circa trenta orfani.

ART. 10. — È obbligatoria per gli orfani l'istruzione elementare in conformità alla legge e viene loro impartita nelle Scuole Comunali.

ART. 11. — Gli orfani che hanno compiuta l'istruzione elementare vengono avviati alle arti e ai mestieri, sia con la frequenza alla scuola professionale, sia collocandoli presso le officine cittadine.

ART. 12. — L'assegnazione dei mestieri viene fatta dal Direttore, tenendo conto dell'inclinazione e dell'attitudine fisica dell'orfano ed eventualmente del desiderio dei parenti, e sottoponendo l'orfano stesso alla prescritta visita medica per il conseguimento del libretto d'ammissione al lavoro.

ART. 13. — All'intento di aumentare l'istruzione che gli orfani hanno ricevuto nelle Scuole Elementari e di impartire loro nozioni pratiche necessarie perchè possano diventare buoni ed abili operai, sono istituite nell'interno dell'Istituto: la Scuola Complementare e la Scuola di Disegno.

ART. 14. — La Scuola Complementare è ordinata su quattro corsi normali.

La Scuola di disegno comprende corsi di disegno ornamentale e lineare. Tutti gli allievi sono obbligati a frequentare i corsi di disegno ornamentale e di disegno geometrico.

Gli allievi che sono avviati alle arti fabbrili e meccaniche devono seguire anche i corsi di disegno di meccanica elementare.

ART. 15. — All'istruzione morale-religiosa degli orfani cattolici provvede direttamente l'Istituto:

a) coll'iscrivere gli orfani di sezione I al corso di religione impartito nelle scuole elementari comunali;

b) col far tenere da un sacerdote, nominato dal Consiglio, conferenze morali-religiose agli orfani di entrambe le sezioni;

c) curando che gli orfani stessi attendano alle consuete pratiche religiose.

A tali insegnamenti ed a tali pratiche nessun orfano potrà sottrarsi, senza espressa dichiarazione scritta dei parenti.

Alla istruzione religiosa degli acattolici potranno provvedere le loro famiglie, previo accordo colla Direzione dell'Istituto.

ART. 16. — All'insegnamento della ginnastica e degli esercizi di nuoto devono prender parte tutti quegli orfani che non ne siano dispensati per ordine medico.

ART. 17. — È istituita una Scuola di Musica strumentale alla quale vengono iscritti gli allievi che ne abbiano idoneità fisica, e dimostrino speciali attitudini.

La Scuola di musica è retta da apposito regolamento.

ART. 18. — Il Consiglio, in via di eccezione, può concedere di seguire i corsi delle Scuole Secondarie o Magistrali, o di qualche speciale insegnamento tecnico od artistico, a quegli orfani di ottima condotta che abbiano conseguito la media di $\frac{8}{10}$ negli esami di licenza dalla Scuola Elementare; purchè il corso relativo possa normalmente essere compiuto entro il 18° anno di età, e purchè tali orfani conservino la media di $\frac{8}{10}$ nelle classificazioni annuali.

CAPITOLO III.

Guadagni = Assicurazione.

ART. 19. — I guadagni che gli orfani operai ritraggono dal lavoro nelle officine spettano all'Istituto, il quale ne riserverà per l'orfano:

- a) un quarto, se la mercede giornaliera non supera le L. 0,60;
- b) metà per la quota eccedente L. 0,60, fino a L. 1,50;
- c) l'intera somma, per quanto eccede le L. 1,50.

ART. 20. — La quota guadagni così riservata viene iscritta negli appositi registri tenuti dalla Ragioneria, al nome dell'orfano.

ART. 21. — Tutti gli orfani operai, che percepiscono mercede sono assicurati a loro spese presso la Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

ART. 22. — L'assicurazione viene fatta per cura dell'Economo col versamento di una quota mensile di L. 1 per ogni orfano.

ART. 23. — La quota guadagni riservata all'orfano, ove egli muoia durante il tempo del ricovero, passerà agli ascendenti ed in loro mancanza ai fratelli e sorelle. Quando non vi siano ascendenti, nè fratelli, nè sorelle, rimane all'Istituto.

CAPITOLO IV.

Premii.

ART. 24. — Agli allievi che si distinguono per buona condotta e per profitto negli studii e nei mestieri sono conferiti:

- a) i premii messi a disposizione dell'Orfanotrofio da speciali legati o fondazioni;
- b) i premii scolastici e le menzioni onorevoli assegnati dal Consiglio per gli allievi delle scuole elementare, professionale, complementare e di disegno;
- c) gli speciali premii in denaro od in strumenti utili per le arti esercitate dagli orfani.

ART. 25. — I premii in denaro non conferiti per mancanza di allievi meritevoli, rimangono disponibili per gli anni scolastici successivi.

Quando vi siano premii giacenti disponibili, la Commissione aggiudicatrice dei premii, di cui all'art. 102, può, salvo l'approvazione del Consiglio, assegnarne un numero maggiore di quello stabilito dai singoli legati.

ART. 26. — Le quote premii vengono registrate dalla Ragioneria nella partita

di credito dell'orfano come le quote guadagni di cui all'art. 20. Alla distribuzione dei premii viene rilasciato all'orfano un attestato con l'indicazione della somma data in premio.

ART. 27. — Durante l'anno scolastico possono essere accordati agli orfani meritevoli i seguenti distintivi:

- a) l'iscrizione nel quadro dei distinti;
- b) i fregi di merito;
- c) il distintivo di musicante scelto.

ART. 28. — a) *Nel quadro dei distinti*, che viene compilato mensilmente dal Direttore in unione al Vice-Direttore e al Censore, e che resta affisso nella sala di ricevimento, s'inscrivono gli allievi meritevoli per condotta e profitto negli studii e nell'istruzione artigiana.

b) *I fregi di merito* si accordano all'allievo che ottenne per sei mesi consecutivi l'iscrizione nel quadro dei distinti; la distinzione è partecipata all'orfano dal Consigliere Delegato, alla presenza della Camerata.

c) *Il distintivo di musicante scelto* si accorda a quel musicante, fra i più anziani, che il Maestro di musica abbia designato come suo coadiutore o supplente nelle eventuali assenze.

ART. 29. — La quota premii dell'orfano che muore durante il tempo del ricovero spetta agli Eredi, fatta eccezione per il legato Banfi che rimane all'Istituto.

CAPITOLO V.

Visite = Vacanze = Divertimenti.

ART. 30. — Nei giorni festivi e nelle ore stabilite dal Direttore è ammessa la visita dei parenti, secondo un turno quindicinale per le due sezioni.

ART. 31. — In caso di malattia dei parenti, o per altri giustificati motivi, il Direttore potrà far accompagnare gli allievi in famiglia.

ART. 32. — Alla prima Domenica di ogni mese, può essere accordato agli orfani di recarsi per l'intera giornata presso la propria famiglia, sotto condizione che siano ritirati e riconsegnati all'Istituto da persone di fiducia del Direttore o del Vice-Direttore o del Censore.

ART. 33. — Pure in giorno festivo, subordinatamente alle esigenze degli insegnamenti interni e colle norme del precedente articolo, può essere concessa un'altra uscita in vacanza agli allievi iscritti nel quadro dei distinti ed al musicante scelto.

ART. 34. — Quando i parenti ne facciano domanda alla Direzione, gli orfani di I Sezione possono fruire di una vacanza estiva non superiore ai trenta giorni.

La vacanza si concede, sotto la responsabilità del Direttore, solo a quegli orfani che hanno appoggio morale e materiale presso la propria famiglia. In via di eccezione e in casi speciali, potrà essere prolungata dal Consiglio.

Agli orfani di II Sezione è concessa l'uscita giornaliera in tutti i giorni festivi compresi fra la chiusura delle scuole e l'apertura del nuovo anno scolastico, e alle condizioni contemplate nell'art. 32.

ART. 35. — Quando consti che la vacanza concessa possa riuscire inopportuna sotto qualsiasi riguardo, il Direttore richiama l'orfano nell'Istituto.

ART. 36. — Speciali divertimenti e passeggiate possono essere accordati dal Consiglio alla Comunità intera o alle singole Sezioni, o anche ai più meritevoli.

Le modalità sono stabilite dal Consigliere Delegato d'accordo col Direttore.

CAPITOLO VI.

Castighi.

ART. 37. — Si puniscono gli orfani colle seguenti misure disciplinari

Di competenza degli assistenti:

a) rimprovero e privazione di parte della ricreazione con opportuna occupazione di studio;

b) nota sfavorevole da iscriversi nel registro, previa relativa comunicazione all'orfano;

Di competenza del Vice-Direttore e del Censore:

c) ammonizione nell'Ufficio;

d) privazione dell'intera ricreazione e del passeggio, con opportuna occupazione di studio;

e) privazione del vino, per non più di due volte consecutive.

Di competenza del Direttore:

f) ammonizione davanti alla camerata, o alla sezione, o alla comunità intera;

g) privazione della pietanza a desinare, per non più di una volta al mese;

h) separazione dai compagni per un tempo che può variare da uno a cinque giorni;

i) privazione della visita dei parenti, dell'uscita mensile in vacanza o degli eventuali divertimenti;

l) privazione delle uscite in vacanze straordinarie mensili, di cui all'art. 33; perdita dei fregi di merito e della carica di musicante scelto.

Riservate al Consigliere Delegato:

m) privazione parziale od intera della vacanza estiva;

n) ammonizione, da segnarsi sulla posizione personale dell'orfano;

Riservata al Presidente:

o) ammonizione solenne con minaccia di espulsione.

Riservate al Consiglio:

p) rinvio in famiglia;

q) espulsione dall'Istituto.

ART. 38. — Simultaneamente all'applicazione delle misure disciplinari *f, g, h, i, l, m*, il Direttore, secondo il suo prudente arbitrio, deve chiamare i parenti dell'orfano punito per informarli della condotta e del castigo ad esso inflitto, e per invitarli a cooperare con la Direzione al ravvedimento dell'orfano, avvertendoli che saranno presi provvedimenti più rigorosi a suo carico nel caso non profitasse della correzione.

ART. 39. — Il rinvio in famiglia può essere deliberato quando un orfano, dopo essere stato punito, perseverasse nella cattiva condotta ed a dare, per indolenza e malvolere, risultati negativi negli studi e nel lavoro artiero in modo da non lasciare speranza alcuna di riuscita.

L'espulsione viene deliberata per coloro che si rendono indegni di appartenere all'Istituto per grave mancanza commessa contro la morale, l'ordine, la disciplina, o che abbandonano l'Orfanotrofio senza permesso, qualunque ne sia il motivo.

ART. 40. — Quando appaia indispensabile per la disciplina e l'ordine dell'Istituto di segregare dai compagni taluni orfani perchè trovino in una speciale e più assidua sorveglianza una spinta maggiore a comportarsi correttamente nell'Istituto, può essere istituita, coll'espresso consenso del Consiglio, una camerata di sorveglianza.

Ad essa viene adibito uno degli Assistenti educatori da designarsi dal Direttore. L'assegnazione degli orfani da segregare è fatta dal Direttore, previo rapporto al Consigliere Delegato.

CAPITOLO VII.

Vitto e vestiario.

ART. 41. — Il vitto giornaliero per gli orfani è il seguente:

A colazione: zuppa o caffè-latte, variata nell'estate con frutta o formaggio;

A desinare: una pietanza con guarnizione di pasta o legumi od altro;

A cena: pasta in brodo o minestra di riso con verdura.

Il pane viene distribuito ad ogni pasto; il vino si dà a desinare tre volte la settimana.

Nella ricorrenza di particolari feste o circostanze, può il Consiglio accordare un trattamento speciale a desinare od a cena.

ART. 42. — La misura delle razioni è stabilita dal Consiglio secondo le norme dell'igiene elementare, e può essere eccezionalmente aumentata per prescrizione del medico dell'Istituto.

ART. 43. — L'Orfanotrofio fornisce agli allievi la biancheria, gli oggetti di vestiario ed accessori nella misura stabilita dal Consiglio.

Gli allievi vestono l'abito uniforme, che consta di due divise: l'una di casa e di lavoro, l'altra di passeggio.

Gli abiti, la biancheria e gli oggetti accessori del corredo sono affidati in consegna agli orfani.

Ogni capo di corredo e gli accessori tutti devono essere contraddistinti dal numero di matricola dell'orfano al quale sono assegnati: questi ne risponde in caso di smarrimento od incuria.

L'orfano dimesso porta seco il suo corredo, nella misura stabilita dal Consiglio con apposita tabella.

I distintivi dell'Orfanotrofio devono essere tolti dal corredo che si consegna all'orfano.

CAPITOLO VIII.

Dimissione degli Orfani.

ART. 44. — Gli orfani vengono regolarmente dimessi dall'Istituto nel *diciottesimo anno di età* e consegnati al legale rappresentante.

ART. 45. — Qualora un orfano si trovi convenientemente avviato ad un mestiere, od abbia occasione di un favorevole collocamento, può, su domanda del legale rappresentante, essere dal Consiglio dimesso regolarmente, ancorchè non abbia raggiunto il 18° anno di età.

ART. 46. — Con deliberazione del Consiglio sono dimessi anticipatamente gli orfani:

a) che per mutate circostanze economiche di famiglia risultino di non aver più bisogno del ricovero, salvo i diritti del Luogo Pio per la rifusione delle spese sostenute per essi;

b) che siano affetti da malattia cronica, od insanaabile, o tale da renderli incompatibili con la comunità;

ART. 47. — Nei casi di dimissione regolare spettano all'orfano:

a) il corredo d'uso come dall'art. 43;

b) le eventuali quote premii;

c) la quota guadagni;

d) l'assegno derivante dal legato Banfi;

ART. 48. — Se la dimissione è anticipata o avviene per rinvio in famiglia, l'orfano percepisce soltanto:

a) il corredo come dall'art. 43;

b) le eventuali quote premii;

c) la quota guadagni.

ART. 49. — Nel caso di espulsione, l'orfano percepisce soltanto i premi che a tenore delle fondiarie gli fossero irrevocabilmente designati, e gli indumenti che veste, toltine i distintivi.

ART. 50. — Dall'ammontare del credito che sarà per risultare all'orfano, subordinatamente ai casi contemplati nei precedenti articoli, vengono dedotte le somme addebitategli mediante regolari registrazioni:

a) per danni arrecati all'Istituto;

b) per anticipazioni.

La rifusione per addebiti, in mancanza od insufficienza della quota guadagni, viene fatta anche sulle eventuali quote premi.

ART. 51. — I conti individuali degli orfani, quali risultano dai registri di Ragioneria, sono approvati dal Consiglio all'atto della loro dimissione dall'Istituto: la somma nitida di ogni credito, investita su Libretto di risparmio, viene consegnata al rappresentante legale dell'orfano all'atto della sua dimissione, salvo il disposto delle tavole di fondazione per i premii. In casi eccezionali ed a maggiore tutela dell'orfano, il Consiglio, con speciale deliberazione, può rifiutare la consegna del libretto all'atto della dimissione, o ritardarla sino al raggiungimento della maggiore età dell'orfano.

CAPITOLO IX.

Consiglio — Presidente.

ART. 52. — L'Istituto dipende dal Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio, il quale ne amministra il patrimonio e delibera specialmente sui seguenti oggetti:

a) riforme organiche e regolamentari;

b) disposizioni didattiche e disciplinari;

c) disposizioni riguardanti il personale;

d) ammissione, dimissione, rinvio in famiglia ed espulsione degli orfani;

e) approvazione dei contratti di somministrazione all'Istituto.

ART. 53. — Il Presidente del Consiglio ha la sorveglianza su tutto ciò che riguarda l'andamento dell'Istituto.

ART. 54. — La rappresentanza del Consiglio e del Presidente è esercitata da

un Consigliere Delegato eletto dal Consiglio fra i propri membri. Egli dura in carica un anno ed è rieleggibile.

È in facoltà d'ogni membro del Consiglio di visitare l'Istituto, verificarne l'andamento e prendere l'iniziativa di provvedimenti diretti a beneficio dell'Istituto stesso, sottoponendo ogni proposta all'approvazione del Consiglio.

CAPITOLO X.

Consigliere Delegato.

ART. 55. — Il Consigliere Delegato esercita la sorveglianza immediata sull'Istituto sotto ogni riguardo educativo, morale ed economico; vigila perchè l'andamento ne sia regolare, dà tutte le disposizioni che reputa opportune, in quanto non si tratti di oggetti riservati al Presidente od al Consiglio. Riferisce al Presidente tutti i casi di speciale importanza od urgenza per i provvedimenti relativi.

ART. 56. — Al Consigliere Delegato sono sottoposte tutte le comunicazioni riflettenti l'andamento e la beneficenza dell'Istituto. Egli ne riferisce al Consiglio colle osservazioni e proposte che reputa del caso.

Dà al Direttore ed all'Economo le istruzioni opportune per stabilire quali siano le presumibili spese annue per gli orfani e per norma della Ragioneria nella compilazione dei Bilanci Preventivi.

Qualora il Consigliere Delegato debba assentarsi o sia altrimenti impedito, il Consiglio provvede alla supplenza.

CAPITOLO XI.

Direttore.

ART. 57. — Il Direttore presiede a tutti gli uffici interni dell'Istituto; ed ha la responsabilità assoluta della morale, della disciplina, dell'istruzione e dell'igiene nell'Istituto stesso.

Esercita la propria autorità su tutto il personale, pur lasciando a ciascuno la parte di autorità e di responsabilità relativa alla loro carica ed alle loro funzioni.

ART. 58. — È responsabile dell'esatta applicazione delle deliberazioni consiliari, delle disposizioni date dal Presidente, o dal Consigliere Delegato, od in loro assenza dal Segretario Generale, giusta la disposizione dell'art. 37 del Regolamento per gli Uffici Patrimoniali; dell'osservanza dei regolamenti e delle disposizioni disciplinari interne, delle leggi e dei regolamenti dello Stato riflettenti gli orfani addetti alle officine; e cura che ogni servizio proceda colla dovuta regolarità e prontezza.

ART. 59. — Veglia a che ciascuno adempia puntualmente tutti i suoi doveri. Interviene, quando occorre, colle punizioni delle mancanze e colle ricompense al merito, giusta le norme del presente regolamento.

ART. 60. — È tenuto a segnalare immediatamente con rapporto al Consiglio le eventuali mancanze del Vice-Direttore, del Censore, degli Assistenti e del personale, ed ogni caso di grave colpa degli orfani.

Rassegna mensilmente al Consiglio lo specchio riassuntivo delle punizioni inflitte al personale ed agli orfani.

ART. 61. — Il Direttore stabilisce i turni di servizio, l'orario e le incombenze del personale salariato, sentiti, per quanto li concerne, l'Economo ed il Medico.

ART. 62. — Propone al Consiglio gli orari pel funzionamento dell'Istituto e gli opportuni cambiamenti nell'ordinamento interno, attenendosi al calendario civile.

ART. 63. — Veglia all'esatto adempimento dei doveri dell'Economo. Pei bisogni giornalieri di commestibili, che non possono essere oggetto di contratti di fornitura speciale, e per le piccole spese, autorizza l'Economo a provvedere colla anticipazione di cui all'art. 128, riferendone al Consigliere Delegato.

Per le altre spese chiede l'autorizzazione del Consiglio.

ART. 64. — Approva il trattamento di vitto settimanale presentatogli dall'Economo e sorveglia accuratamente la preparazione e la regolare distribuzione d'ogni alimento.

Vigila sul servizio sanitario e sull'assegno del cibo ai ricoverati nell'infermeria.

Avverte immediatamente il Presidente ed il Consigliere Delegato nei casi di malattia grave o contagiosa. In tali casi ha pure l'obbligo di informare prontamente la madre o la famiglia del malato, e di tenerli informati sull'andamento della malattia. Nei casi di malattia contagiosa provvede a norma di legge alla denuncia all'Autorità competente.

ART. 65. — Fa o vidima ogni richiesta scritta all'Economo degli articoli di cancelleria scolastica per gli orfani e per gli uffici.

ART. 66. — Controlla il collocamento degli orfani nelle officine, l'esazione delle relative mercedi, il cui importo fa versar mensilmente dall'Economo alla Cassa del Consiglio; e vigila sul regolare funzionamento della Commissione d'Ispezione Artiera.

ART. 67. — Soprintende a tutte le scuole interne, tenendosi anche informato della condotta, dell'applicazione, del profitto degli orfani iscritti nelle scuole esterne.

ART. 68. — Sottopone al Consiglio le proposte di dimissione degli orfani accordandosi coi parenti e coi legali rappresentanti che dovranno ritirarli dall'Istituto.

ART. 69. — In unione al Vice-Direttore e al Censore compila annualmente le note personali degli Assistenti, presentandole pel visto al Consigliere Delegato; dopo di che le comunica agli interessati.

ART. 70. — Propone al Consiglio:

- a) il conferimento agli Assistenti dei premi annui stabiliti da particolari legati;
- b) l'assunzione ed il licenziamento del personale salariato.

ART. 71. — Provvede per le piccole riparazioni ai locali ed alle suppellettili a mezzo dell'Economo, riferendone poi al Consigliere Delegato.

Cura l'esecuzione dei contratti di fornitura approvati dal Consiglio.

Presenta al Consigliere Delegato le proposte che reputa opportune a migliorare l'andamento dell'Istituto in qualunque ramo di servizio.

Ogni anno, entro il mese di maggio, predispose il turno delle vacanze degli Impiegati presentandolo all'approvazione del Presidente, previo il visto del Consigliere Delegato.

Notifica al Consiglio, in tempo utile per le opportune deliberazioni, le scadenze dei periodi di prova, dei quinquenni, delle conferme e riconferme in servizio di tutto il personale dell'Istituto coi relativi rapporti dettagliati sul servizio prestato.

Sollecita la costituzione del consiglio di famiglia e la nomina del tutore degli orfani ricoverati, ogni qualvolta occorra.

Provvede per la visita medica prescritta pel rilascio del libretto di lavoro agli orfani delle officine.

Trasmette al Consigliere Delegato colle proprie osservazioni ed eventuali proposte il complesso delle presumibili spese annue compilato dall'Economo.

A titolo di controllo appone la propria firma a tutte le comunicazioni che devono essere trasmesse dall'Economo al Consiglio ed agli Uffici dell'Amministrazione Patrimoniale.

Fornisce i rapporti e le indicazioni richieste dalla Segreteria del Consiglio colle ordinanze scritte sulle posizioni d'ufficio.

Esige che tanto il personale educatore quanto gli orfani parlino sempre in lingua italiana.

ART. 72. — Mensilmente tiene conferenze agli Assistenti sull'indirizzo morale ed educativo dell'Istituto.

In tali conferenze il Direttore deve assumere informazioni sulla condotta e sul profitto degli orfani, ed invitare gli Assistenti ad esporre gli inconvenienti che si fossero verificati nella pratica delle disposizioni regolamentari ed i rimedi che giudicassero atti ad eliminarli.

ART. 73. — Al termine dell'anno scolastico presenta al Consiglio un rapporto sullo stato morale e disciplinare dell'Istituto, con riguardo speciale all'andamento dell'istruzione elementare, professionale, complementare e del lavoro nelle officine.

Separatamente presenta pure un rapporto morale e disciplinare sugli Assistenti, allegandovi per notizia le rispettive note personali.

ART. 74. — Il Direttore dipende dal Consiglio, e per esso dal Consigliere

Delegato, al quale in ogni evenienza dà comunicazione di quanto avviene nella Comunità; nei casi urgenti e gravi ne riferisce anche al Presidente.

Ha facoltà di concedere permessi d'assenza alle persone da esso dipendenti quando si tratti di poche ore e per motivi urgenti; in caso diverso fa rapporto al Consigliere Delegato.

Non può assentarsi senza autorizzazione del Presidente o del Consigliere Delegato.

In caso di assenza o di malattia, viene supplito dal Vice-Direttore o dal Censore.

ART. 75. — Per provvedere al miglior adempimento dei doveri spettanti al Vice-Direttore ed al Censore, il Direttore stabilisce tra loro un turno di servizio, in modo che uno di essi si trovi sempre presente nell'Istituto.

CAPITOLO XII.

Vice-Direttore e Censore.

ART. 76. — Il Vice-Direttore soprintende alla Sezione II degli orfani e funge da Segretario della Commissione artiera.

Supplisce il Direttore in caso di assenza, ma non può alterare le regole stabilite e praticate dal titolare, senza averne prima riportato l'assentimento.

Ha la vigilanza sui dormitori, specialmente nell'atto del levarsi e del coricarsi degli orfani; vi fa improvvisi e frequenti visite alla notte.

Provvede alla sorveglianza ed alla occupazione dei convalescenti che non possono frequentare la scuola o le officine, previo accordo col Medico.

ART. 77. — Il Censore soprintende alla Sezione I: supplisce il Vice-Direttore e può essere incaricato di supplire anche l'Economo.

Sorveglia nel refettorio durante i pasti, nei cortili durante la ricreazione, e alle lezioni di ginnastica.

Esige che il dormitorio, le aule di studio e di scuola, il refettorio, i bagni, ed in generale tutti i locali in uso agli orfani siano tenuti nel prescritto ordine e colla massima pulizia.

ART. 78. — Il Vice-Direttore ed il Censore dipendono dal Direttore, e lo coadiuvano in tutte le sue mansioni, curando l'esatta applicazione delle norme regolamentari.

Possono essere incaricati di supplire gli Insegnanti delle Scuole Complementari nelle eventuali temporanee assenze.

Non possono assentarsi dall'Istituto senza il permesso del Direttore.

ART. 79. — Il Vice-Direttore ed il Censore:

a) esercitano un'assistenza vigile e continuata sulla rispettiva Sezione, sorvegliandone la moralità, l'ordine, la disciplina, la pulitezza e l'applicazione agli studi;

curando l'osservanza dei regolamenti e degli orari; regolando le visite dei parenti e le uscite in vacanza; sorvegliando gli orfani durante lo studio, nelle camerate, nei locali di separazione, nell'andata e ritorno dalle scuole e dalle officine, durante i bagni, le doccie e gli esercizi di nuoto;

b) tengono periodicamente delle conferenze educative agli orfani da loro dipendenti, li incitano al lavoro e allo studio, e si tengono costantemente informati del profitto e del contegno loro nell'officina e nella scuola;

c) sovrintendono sugli Assistenti della propria Sezione per l'esatto adempimento delle prescrizioni e delle disposizioni che li riguardano.

In caso di infrazione o negligenza li ammoniscono — non mai però in presenza degli allievi — e ne riferiscono sempre al Direttore in iscritto, per gli ulteriori eventuali provvedimenti disciplinari.

ART. 80. — Ricevono quotidianamente i rapporti disciplinari degli Assistenti della propria Sezione, raccolgono le maggiori possibili informazioni intorno ai fatti denunciati, vi aggiungono in iscritto le loro informazioni e li rassegnano al Direttore.

ART. 81. — Il Vice-Direttore o il Censore, di turno, fissa le ore di libera uscita agli Assistenti, subordinatamente però sempre alle esigenze del servizio.

ART. 82. — Applicano agli orfani le punizioni che sono di loro competenza, come all'art. 37, lettere *b, c, d*.

Ove le infrazioni disciplinari richiedessero castighi maggiori, ne riferiscono al Direttore.

ART. 83. — Ricevono e custodiscono in deposito il denaro degli allievi non proveniente dai guadagni, e ne fanno mensilmente consegna all'Economo, a norma dell'art. 123, lettera *f*.

CAPITOLO XIII.

Commissione di Ispezione Artiera.

ART. 84. — La Commissione di Ispezione Artiera è incaricata della sorveglianza e del controllo degli orfani che frequentano le officine.

Essa dipende dal Direttore, ed è composta dal Vice Direttore, che funge da Segretario, e da alcuni Assistenti di camerata, scelti dal Direttore. Ad essa potranno aggregarsi ispettori onorari, estranei all'Istituto e da nominarsi dal Consiglio.

Le spese di trasferta dei componenti la Commissione vengono rimesse mensilmente dall'Economo, previo il visto del Direttore.

ART. 85. — Il Vice-Direttore ha specialmente l'incarico:

a) di trovare collocamento agli orfani presso riputate officine;

b) di dividere gli orfani operai per gruppi, avuto riguardo alla ubicazione delle officine nelle quali lavorano, assegnandoli, per la vigilanza, ai diversi Assistenti, dei quali controlla l'opera;

c) di fare le opportune pratiche presso i proprietari delle officine per regolare l'assegno delle mercedi;

d) di sorvegliare l'andata alle officine, il ritorno all'Istituto, il contegno e l'opera degli orfani nelle officine medesime;

e) di invigilare sulla esatta riscossione delle mercedi degli orfani, controllando anche le giornate di effettivo lavoro;

ART. 86. — Il Vice-Direttore deve informare il Direttore di tutto quanto egli fa in esecuzione dell'articolo precedente, ed in modo speciale:

a) sottoporre preventivamente alla sua approvazione le Ditte presso le quali gli orfani possono essere collocati, e la divisione degli orfani per gruppi, di che alla lettera *b* dell'art. 85;

b) dargli conto della riscossione delle mercedi, sottoponendo al suo visto le matrici dei registri di riscossione.

ART. 87. — Gli Assistenti addetti alla Commissione eseguono gli ordini e applicano le istruzioni del Vice-Direttore; provvedono alla regolare riscossione delle mercedi degli orfani loro affidati, versandone immediatamente l'introito all'Economo; segnano sul libretto, che viene loro fornito, le note disciplinari dei singoli orfani, l'orario di lavoro prescritto dai diversi stabilimenti e le riscossioni delle mercedi, sottoponendolo al visto del Direttore.

ART. 88. — Qualora nelle officine, presso le quali gli orfani sono impiegati, accadesse sciopero, il Direttore provvederà a ritirare dall'officina gli orfani, informandone tosto il Consiglio.

CAPITOLO XIV.

Assistenti di Camerata.

ART. 89. — Gli assistenti di Camerata vengono nominati dal Consiglio, scegliendoli di preferenza tra gli aspiranti che offrano garanzia di attitudine all'ufficio di educatore.

Devono aver compiuto i 22 e non oltrepassato i 30 anni di età al momento della nomina ed essere idonei all'insegnamento elementare.

ART. 90. — Essi vengono assunti in servizio durante un periodo di prova fissato dal Consiglio, non maggiore però di un anno. Trascorso questo periodo, qualora risultino idonei, vengono confermati per altri due anni, compiuti lodevolmente i quali, a giudizio del Consiglio, hanno diritto alla conferma in pianta stabile.

In caso di evidente inettitudine all'ufficio, il Consiglio ha diritto di dimettere l'Assistente prima del termine del periodo di prova, col preavviso di un mese, salvo sempre il diritto alla destituzione immediata, a norma dell'art. 152, lettera *b*.

ART. 91. — Agli Assistenti viene pagato in denaro una indennità vitto personale in ragione di L. 2 al giorno.

Essi provvedono individualmente alle proprie refezioni fuori dell'Istituto, ed a norma dell'orario stabilito. Resta loro vietato qualunque pasto nell'interno dell'Istituto.

Il trattamento vitto agli Assistenti che partecipano alle gite degli orfani è a carico dell'Istituto.

Agli assistenti che prestano servizio durante il soggiorno degli orfani a Maresio, è somministrato il vitto dall'Istituto; per tale periodo di tempo però è sospesa agli Assistenti l'indennità vitto ed è loro corrisposto un soprassoldo di lire una al giorno.

ART. 92. — Gli Assistenti sono annualmente assegnati dal Direttore alle rispettive Camerate, oppure al servizio di supplenza, e dipendono direttamente dal Vice-Direttore o dal Censore.

Essi:

a) vegliano all'osservanza della moralità, della disciplina, del contegno e della pulitezza degli orfani in ogni tempo e circostanza;

b) fanno rapporto quotidiano ai superiori suindicati di quanto avviene nell'andamento della camerata e di tutto quanto riguarda la condotta, la salute ed il benessere dei singoli orfani;

c) sottopongono mensilmente le proposte d'iscrizione degli allievi meritevoli nel quadro dei distinti;

d) applicano agli orfani la punizione di cui all'art. 37 lettera *a*, *e*, in caso di gravi infrazioni alla disciplina, ne riferiscono al Vice-Direttore o al Censore; redigono i ruoli di camerata e li presentano ogni sabato al Vice-Direttore o al Censore colle rispettive note sulla condotta e sull'applicazione degli orfani;

e) in ogni loro rapporto cogli orfani, debbono usare modi dignitosi e cortesi e porgere costante esempio di moralità e di educazione negli atti e nelle parole;

f) vigilano sugli orfani loro affidati durante la loro permanenza nei dormitori, nei bagni e nelle doccie, nelle aule di studio, nel refettorio, nella ricreazione e durante il passeggio;

g) assistono gli orfani nei compiti di scuola ed occorrendo hanno l'obbligo di dare lezioni per scuole preparatorie o di ripetizione, sia durante l'anno scolastico, sia durante le vacanze per predisporre gli alunni da presentare agli esami di riparazione;

h) sollecitano la visita medica agli alunni ammalati;

i) vigilano su l'uso e sulla conservazione delle suppellettili che trovansi nei locali occupati dalla camerata loro affidata; nonchè sul vestiario, sulla biancheria e sulla calzatura degli orfani;

l) studiano l'indole di ogni scolaro loro affidato per correggerne i difetti;

m) esigono che gli orfani parlino sempre in lingua italiana;

n) in occasione delle conferenze col Direttore e dei rapporti al Vice-Direttore e al Censore possono suggerire le proposte da essi ritenute opportune per migliorare l'ordine, la disciplina e l'istruzione degli orfani.

ART. 93. — Gli Assistenti hanno libera uscita fissata dall'orario a norma dell'art. 81; nelle ore di servizio è loro assolutamente vietato di assentarsi dall'Istituto senza il permesso del Direttore o di chi per esso.

ART. 94. — L'insegnamento della ginnastica può, coll'approvazione del Consiglio, essere affidato ad un Assistente.

ART. 95. — In caso di malattia non grave nè contagiosa, gli Assistenti possono essere curati gratuitamente nell'infermeria. Pei giorni di degenza essi perdono diritto all'indennità-vitto di cui all'art. 91. Conservano però il diritto al posto e allo stipendio sino a tre mesi di malattia, trascorsi i quali sarà in facoltà del Consiglio di collocarli in disponibilità per altri tre mesi a metà stipendio, ovvero di ritenerli dimissionari, sentito il parere di un medico designato dal Consiglio stesso.

CAPITOLO XV.

Applicato all'ufficio Direzione.

ART. 96. — All'ufficio della Direzione è addetto un Applicato. Egli ha l'incarico del protocollo e dell'archivio di Direzione, delle scritturazioni e di tutti quei lavori d'ordine che gli vengono assegnati dal Direttore.

CAPITOLO XVI.

Insegnanti - Insegnamenti - Esami.

ART. 98. — I Maestri delle scuole: complementare, professionale, di disegno e di musica vengono assunti dal Consiglio e, di regola, per concorso, nel numero proporzionato ai bisogni dell'Istituto, per un periodo di prova non maggiore di un anno.

Essi possono venire riconfermati di biennio in biennio, comprendendo nel primo biennio il periodo di prova.

ART. 99. — I programmi della scuola complementare, professionale e di disegno sono approvati dal Consiglio.

ART. 100. — Occorrendo un maestro speciale di ginnastica, viene assunto dal Consiglio per concorso, e confermato di anno in anno, con retribuzione stabilita dal Consiglio stesso.

ART. 101. — Gli orari di tutti gli insegnamenti sono approvati dal Consigliere Delegato su proposta del Direttore.

ART. 102. — Alla fine dell'anno scolastico si fanno gli esami di promozione per gli allievi della scuola complementare che non conseguono l'esonero.

La Commissione Esaminatrice è composta dal Direttore che la presiede, dal maestro che ha impartito l'insegnamento di cui si tratta e da un altro maestro della scuola complementare.

ART. 103. — Per gli esami di concorso a premi, la Commissione Esaminatrice è composta dal Consigliere Delegato che la presiede, dal Direttore, dal Vice Direttore, dal Censore e da tutti gli insegnanti: il voto di ciascun membro della Commissione è dato per decimi. Il Censore funziona da segretario.

ART. 104. — La graduatoria di merito dei candidati si ottiene facendo la media fra il voto d'esame e la classificazione media annuale.

ART. 105. — Nell'assegnazione dei premi, oltre al risultato d'esame ed alla media annuale, la Commissione terrà conto, secondo i casi:

- a) dei risultati finali della Scuola elementare;
- b) dei risultati finali della Scuola professionale, complementare e di disegno;
- c) delle proposte del Direttore, del Vice Direttore e del Censore, per quanto si riferisce ai premi di condotta e di profitto nell'istruzione artigiana;
- d) delle proposte del titolare della scuola di disegno e della graduatoria di merito degli alunni applicati al disegno di parti elementari di macchine, quanto all'aggiudicazione dei premi Garoni.

ART. 106. — La distribuzione dei premi viene di regola fatta solennemente ogni anno dal Presidente del Consiglio in presenza della Comunità.

CAPITOLO XVII.

Servizio Sanitario.

ART. 107. — Il servizio sanitario è affidato ad un medico-chirurgo nominato dal Consiglio di triennio in triennio per pubblico concorso, e può essere confermato in seguito senza nuovo concorso.

ART. 108. — Il medico ha la direzione dell'infermeria, della quale è responsabile sotto la immediata vigilanza del Direttore.

ART. 109. — È obbligato ad una visita giornaliera mattutina e, nei casi di malati gravi, anche ad una seconda visita serale.

Nei casi d'urgenza deve prestarsi a qualunque chiamata sia di giorno che di notte.

ART. 110. — È tenuto ad informare giornalmente il Direttore dell'andamento del servizio d'infermeria e dei casi di malattia sospetti.

ART. 111. — Di regola tutti i casi di malattia non contagiosa che si verificano nell'Istituto sono curati nella locale infermeria.

Quando però vi siano malati che, o per l'indole della malattia, o per le particolari esigenze della cura potrebbero difficilmente o con grave incomodo essere convenientemente curati nell'Istituto, possono essere inviati all'Ospedale od a speciali stabilimenti sanitari, anche in via ambulatoria. In tali casi, su proposta del medico, decide il Consiglio.

ART. 112. — Verificandosi casi urgenti, oppure di malattie epidemiche e contagiose, il Direttore, sentite le proposte del Medico, dà le disposizioni opportune, informandone tosto il Consigliere Delegato ed il Presidente.

ART. 113. — L'intervento dei Consulenti Onorari specialisti è richiesto dal Direttore su proposta del Medico, previa autorizzazione del Presidente, salvo sempre i casi d'urgenza.

ART. 114. — Il medico ha l'obbligo di prestarsi per la visita agli orfani richiesta per la loro ammissione nell'Istituto e per la loro assegnazione alle officine o applicazione alla scuola di musica; ed è del pari tenuto alle visite e al rilascio dei certificati che fossero necessari.

Ha l'obbligo inoltre di visitare, prima che siano assunti in servizio, i nuovi Assistenti ed i salariati.

ART. 115. — È tenuto ad eseguire le periodiche rivaccinazioni agli orfani, ed anche quelle generali ordinate dal Consiglio; ed a segnalare al Direttore i ricoverati che abbiano bisogno di cure ricostituenti, climatiche o balneari.

Suggerisce per iscritto quei provvedimenti che reputa necessari ed utili alla salute degli orfani in ordine agli ambienti, al vitto, al vestiario, alla ginnastica, ecc.

ART. 116. — Spetta al medico di tenere il protocollo dell'infermeria, le cedole cubicolari; di compilare le tabelle statistiche, le prescrizioni farmaceutiche e le richieste da rimettersi all'Economo per i bisogni dell'infermeria; di accertarsi della buona qualità dei medicinali somministrati.

ART. 117. — Nei casi di decesso avvenuto in seguito a causa delittuosa o sospetta, ed in tutti i casi di lesione personale, il medico deve compilare la relazione richiesta dalla legge, ed avvertirne la Direzione per le pratiche del caso.

ART. 118. — Nelle assenze per vacanza o malattia egli deve provvedere, a proprie spese, alla supplenza con altro medico, beneviso al Consiglio.

ART. 119. — I parenti degli orfani malati possono avere accesso all'infermeria nei giorni e nelle ore determinate dal Direttore, previo accordo col medico.

In caso di malattie gravi la visita è concessa tutti i giorni.

ART. 120. — Apposito regolamento esposto nel locale dell'infermeria indica le norme alle quali debbono attenersi gli infermieri ed i ricoverati.

ART. 121. — Un medico-dentista è designato dal Consiglio per prestare la necessaria assistenza odontalgica agli orfani.

CAPITOLO XVIII.

Economo.

ART. 122. — L'Economo è incaricato della gestione economica dell'Istituto, e deve attenersi rigorosamente alle prescrizioni regolamentari ed ai limiti fissati dai preventivi di spese regolarmente autorizzate ed approvate dal Consiglio.

Il suo operato, salvo quanto è disposto dal precedente art. 63, è sorvegliato e controllato anche dall'Ufficio di Ragioneria nei limiti stabiliti negli art. 58 e 65 del Regolamento per gli Uffici Patrimoniali.

ART. 123. — Egli ha l'obbligo:

a) della conservazione dei locali, dei mobili, delle suppellettili, ecc.

b) della consegna, del controllo di quantità, qualità e impiego dei commestibili, dei combustibili, degli oggetti di vestiario e di biancheria, e dell'occorrente per la loro confezione, e del collaudo dei capi confezionati; tiene gli appositi registri di carico e scarico; redige gli inventari e ne tiene in evidenza le variazioni;

c) della provvista, coll'assenso del Direttore, dei commestibili e degli articoli non vincolati da fornitura;

d) della consegna, su richiesta scritta o contro-firmata dal Direttore, degli articoli di cancelleria e dei libri scolastici, in base al preventivo di spesa approvato dal Consiglio;

e) di presentare mensilmente alla Ragioneria, a mezzo del Direttore, la nota delle piccole spese delle quali chiede il rimborso, e il riconoscimento dei conti delle somministrazioni in base ai contratti approvati dal Consiglio e regolarmente autorizzati;

f) di ricevere mensilmente dal Vice-Direttore e dal Censore i danari non provenienti dai guadagni e consegnati dagli orfani, inscrivendo la somma su libretti della Cassa di Risparmio intestati ai proprietari, e tenendo poi in custodia i libretti stessi nella Cassa dell'Economato;

g) della presentazione al Direttore, entro il mese d'Ottobre, del complesso

delle spese e provviste annue presumibili per il funzionamento dell'Istituto, da servire di guida alla Ragioneria per la compilazione del Bilancio Preventivo.

b) di notificare in tempo utile alla Segreteria la scadenza dei contratti di fornitura;

i) della compilazione e della consegna ai fornitori delle bollette di ordinazione;

l) delle eventuali notifiche all'ufficio di anagrafe;

m) di provvedere all'assicurazione degli orfani presso la Cassa Nazionale di Previdenza conforme al disposto dell'art. 21.

n) di ricevere dagli Assistenti della Commissione Artiera l'ammontare delle mercedi degli orfani operai, e di versarne mensilmente l'importo alla Cassa del Consiglio;

o) di trasmettere alla Ragioneria, previo il visto del Direttore, il riepilogo mensile del movimento dei ricoverati ed il prospetto del carico e scarico dei generi di dispensa;

p) di somministrare alla guardarobiera ed agli appaltatori le merci necessarie per la fornitura e la confezione della biancheria e del vestiario;

q) di tenere in evidenza sopra apposite schede il movimento giornaliero degli orfani e del personale salariato.

ART. 124. — Alla fine d'ogni settimana presenta all'approvazione del Direttore la nota della mensa per la settimana seguente, nota in base alla quale provvede giornalmente quanto è necessario, staccando le bollette di ordinazione.

ART. 125. — Sorveglia l'opera del personale salariato del quale tiene il ruolo e mensilmente ne trasmette le varianti alla Ragioneria, per mezzo del Direttore, indicando le eventuali assenze.

ART. 126. — Sorveglia l'andamento economico della cucina e la preparazione del vitto.

ART. 127. — In principio di ogni anno fa pervenire alla Ragioneria lo stato di presenza degli allievi nell'anno precedente.

ART. 128. — L'Economo è fornito di una anticipazione di L. 1000 destinata a sopperire alle piccole spese e specialmente a quelle di cui nell'art. 63. Alla fine d'ogni mese presenta al Consiglio il conto particolareggiato di dette spese a mezzo del Direttore.

ART. 129. — L'Economo presta cauzione per L. 3000 in denaro o in titoli di rendita.

ART. 130. — Non può assentarsi senza permesso del Direttore.

A mezzo del Direttore può presentare al Consiglio le proposte che reputa opportune alla migliore gestione economica dell'Istituto.

CAPITOLO XIX.

Personale salariato - Guardaroba.

ART. 131. — Alla guardaroba sono addette nel numero determinato dal Consiglio: la guardarobiera, le cucitrici ed i sarti. Questo personale dipende direttamente dall'Economo.

Il servizio di guardaroba è diretto dalla guardarobiera che ne è responsabile, ed è disimpegnato dal personale ad essa sottoposto.

La guardarobiera presta cauzione di L. 1000.

ART. 132. — La guardarobiera è responsabile della custodia e della conservazione degli effetti che le sono affidati in consegna, e di cui tiene regolare carico e scarico negli appositi registri.

ART. 133. — Alla guardarobiera è affidato il taglio dei capi di biancheria occorrenti per l'Istituto, e la sorveglianza sul fornitore sarto nel taglio di capi di vestiario.

Unitamente all'Economo ed al Direttore collauda i capi di corredo confezionati dal sarto.

ART. 134. — La guardarobiera consegna e riceve la biancheria da bucato e provvede alla distribuzione e al ritiro del vestiario e della biancheria degli orfani, nonché di quella in uso per gli altri servizi dell'Istituto.

ART. 135. — Le cucitrici possono essere incaricate durante la giornata di assistere gli orfani minori nelle pratiche di pulizia.

ART. 136. — Il personale di guardaroba percepisce il salario anche durante i giorni di malattia constatata dal medico dell'Istituto, per un periodo non superiore ai giorni 60; non ha diritto alla cura gratuita nella infermeria dell'Istituto.

CAPITOLO XX.

Infermieri.

ART. 137. — Il servizio di infermeria è affidato ad un Infermiere e ad una Infermiera che dipendono direttamente dal medico e devono assoluta obbedienza alle sue prescrizioni.

Essi assistono alle visite dei parenti impedendo rigorosamente che vengano consegnati agli orfani ammalati commestibili o bevande di qualsiasi natura.

Devono mantenere un contegno incensurabile, e la loro opera verso gli ammalati dev'essere sempre improntata a sentimenti di umanità e di carità.

ART. 138. — L'infermiere alloggia nell'infermeria.

L'infermiera, di regola, presta servizio solo durante la giornata; ma in caso di malattie gravi è obbligata a prestare l'opera sua anche durante la notte. Essa può essere occupata anche in lavori di cucito, semprechè ciò avvenga nell'infermeria e sia compatibile colla sua mansione principale.

CAPITOLO XXI.

Personale di servizio.

ART. 139. — Il personale di servizio comprende il cuoco, i sottocuochi, il portinaio e gli inservienti nel numero determinato dal Consiglio in proporzione ai bisogni dell'Istituto.

Dipende direttamente dall'Economo.

ART. 140. — Gli inservienti ed il portinaio alloggiano nell'Istituto; devono avere compiuti i ventidue anni di età e non oltrepassati i trenta all'atto della nomina.

ART. 141. — Il cuoco ha in consegna tutti gli effetti di cucina, di cui è responsabile. È pure responsabile del perfetto e regolare servizio di cucina, nel quale è coadiuvato dal personale addettovi ed a lui sottoposto.

ART. 142. — Il portinaio ha la custodia delle porte d'ingresso nell'Istituto, e si attiene strettamente alle norme ed agli ordini del Direttore, e si fa coadiuvare nel disimpegno del suo servizio dalla moglie o da persona di sua famiglia, benevisa al Direttore, alla quale verranno corrisposte L. 150 annue, senza diritto agli aumenti quinquennali ed alla pensione.

ART. 143. — Il personale di servizio non può allontanarsi dall'Istituto nelle ore di servizio senza permesso del Direttore o dell'Economo.

ART. 144. — In caso di malattia non grave gli inservienti ed il portinaio vengono curati nell'Infermeria dell'Istituto conservando il loro salario.

Il cuoco ed i sottocuochi sono trattati come il personale di guardaroba (articolo 136).

ART. 145. — Il personale salariato veste l'uniforme prescritta ed ha l'uso dell'abito di servizio, a norma dell'organico.

CAPITOLO XXII.

Disposizioni generali.

ART. 146. — Il Direttore, il Vice-Direttore, il Censore, l'Economo, gli Assistenti di Camerata sono nominati dal Consiglio, di regola in seguito a pubblico concorso, colle modalità stabilite di volta in volta nel relativo avviso.

La loro carica è incompatibile coll'esercizio di qualsiasi altro impiego o professione, dovendo l'opera loro essere esclusivamente dedicata all'Orfanotrofio.

Il Direttore, il Vice-Direttore, il Censore e l'Economo risiedono nell'Istituto, nei locali loro assegnati dal Consiglio, esclusivamente per uso abitazione propria e della famiglia. È perciò loro vietato trarne lucro in qualsiasi modo.

ART. 147. — L'Applicato e la Guardarobiera sono nominati dal Consiglio, di regola, in seguito a pubblico concorso.

Il personale salariato è assunto dal Consiglio su proposta del Direttore, per un periodo di prova sino a sei mesi, trascorso il quale può essere nominato in via definitiva.

ART. 148. — Gli Insegnanti delle scuole complementari, professionali, di disegno e di musica, ed il medico chirurgo, non possono essere dimessi, o dimettersi, se non col preavviso di tre mesi, salvo il caso di destituzione.

ART. 149. — Il Consigliere Delegato ha la facoltà di concedere a tutto il personale indistintamente dei piccoli congedi, per giustificati motivi, fino a cinque giorni; oltre i cinque e fino ai quindici giorni, il congedo è concesso dal Presidente. Per assenze maggiori occorre l'autorizzazione del Consiglio.

ART. 150. — Le vacanze annuali estive accordate al personale sono stabilite nella misura seguente:

a) al Direttore	giorni 40
b) al Vice-Direttore, al Censore, all'Economo e al Medico Chirurgo »	30
c) agli Assistenti, all'Applicato	15
d) alla Guardarobiera	10
e) al personale salariato	6

Questi permessi possono essere limitati ed anche sospesi o negati dal Presidente, per ragioni generali di servizio, ed anche per speciali considerazioni riflettenti i singoli funzionari, o le loro mansioni.

Le assenze per cure sanitarie devono di regola essere calcolate nelle vacanze, e così le licenze accordate durante l'anno, di cui all'art. 149.

ART. 151. — Il Medico e gli Insegnanti hanno diritto, per constatate ragioni,

all'aspettativa fino a tre mesi. Ove le ragioni dell'aspettativa perdurassero oltre i tre mesi senza che il personale suddetto sia in grado di riprendere il servizio, il Consiglio decide sul da farsi, con facoltà anche di procedere al licenziamento.

Quando l'aspettativa dipende però da ragioni di malattia, il Consiglio, prima di prendere qualsiasi decisione, deve sentire il responso di un Medico da esso incaricato.

ART. 152. — In caso di mancanza ai propri doveri, di immoralità di condotta, od abituale disordine economico, l'impiegato è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione del Direttore;
- b) ammonizione del Consigliere Delegato;
- c) ammonizione del Presidente;
- d) nota di biasimo del Consiglio;
- e) sospensione dallo stipendio, o dallo stipendio e dall'impiego, sino a sette giorni, per decisione del Presidente; da giorni sette a mesi sei per deliberazione del Consiglio;
- f) proroga dell'applicazione dell'aumento del decimo quinquennale, o privazione dell'aumento stesso;
- g) rimozione dall'impiego con facoltà di conseguire la pensione in base agli anni di servizio, ridotta però di un terzo o della metà, a giudizio del Consiglio;
- h) destituzione, anche immediata, con la perdita di ogni eventuale diritto alla pensione.

I Medici e gli Insegnanti sono passibili delle sanzioni disciplinari a, b, c, d, e sopraindicate; della dimissione e della destituzione, queste ultime di competenza del Consiglio;

Il personale salariato è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione dell'Economo;
- b) ritenuta del salario fino alla concorrenza di tre giornate, di competenza del Direttore;
- c) proroga dell'applicazione dell'aumento del decimo quinquennale, o privazione dell'aumento stesso, di competenza del Consiglio;
- d) licenziamento, di competenza del Consiglio, con facoltà di conseguire la pensione in base agli anni di servizio, ridotta però di un terzo o della metà, a giudizio del Consiglio stesso;
- e) destituzione, con la perdita anche ad ogni eventuale diritto alla pensione, a giudizio del Consiglio.

ART. 153. — La destituzione è applicata a tutti gli Impiegati indistintamente nei casi di mancanza alla disciplina talmente gravi da renderli incompatibili col loro ufficio.

La destituzione per le mancanze alla fedeltà ed alla morale, importa la perdita del diritto eventuale alla pensione.

ART. 154. — Le nomine, gli avanzamenti, le destituzioni, il collocamento a riposo, l'assunzione in servizio, il licenziamento, e in generale le disposizioni deliberate dal Consiglio e riguardanti individualmente il personale addetto all'Istituto, sono comunicate agli interessati con lettera d'ufficio, a mezzo della Direzione, che deve curarne il sollecito ricapito.

Coloro che non si presentano ad assumere il servizio alla data stabilita senza giustificato impedimento, sono considerati come dimissionari.

Indipendentemente dall'applicazione dei provvedimenti disciplinari che fossero del caso, qualora un impiegato od un salariato rimanesse assente senza regolare permesso per giorni otto, è considerato come dimissionario.

ART. 155. — Gli orfani e gli addetti all'Istituto che avessero domande o reclami da formulare, possono rivolgersi per iscritto al Direttore, od anche direttamente al Consiglio.

ART. 156. — Gli impiegati interni sono obbligati a prestarsi alla vicendevole supplenza senza distinzione di gradi e senza ricompense speciali, ove lo richiedessero le esigenze del servizio, ed a norma delle disposizioni che venissero di volta in volta impartite dal Presidente, dal Consigliere Delegato, dal Direttore.

Il medesimo obbligo vige fra i salariati.

ART. 157. — In caso di necessaria assenza, gli impiegati ne mandano motivato avviso al Direttore, il quale provvede a supplirli informandone il Consiglio.

ART. 158. — Al Direttore, al Vice-Direttore, al Censore, all'Economo ed all'Applicato sono applicabili gli articoli 91, 92, 95, 100, 104 e 105 del Regolamento per gli Uffici Patrimoniali; agli Assistenti ed al personale salariato gli articoli 91, 92, 95, 104 e 105 dello stesso Regolamento.

CAPITOLO XXIII.

Pensioni.

ART. 159. — Tutti gli Impiegati interni ed i Salariati hanno diritto a trattamento di pensione, colle norme stabilite dagli art. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 e 119 del Regolamento per gli Uffici Patrimoniali.

È però in facoltà del Direttore, del Vice-Direttore, del Censore e degli Assistenti di domandare il collocamento a riposo, col relativo trattamento di pensione, dopo *trenta anni* di servizio, e a norma dell'art. 110 del Regolamento suddetto.

ART. 160. — I Maestri delle scuole professionali, complementari, di disegno e di musica, il Medico-chirurgo, il Chirurgo-dentista ed il Catechista, non hanno diritto a pensione.

ART. 161. — L'annessa *Pianta Organica* indica gli stipendi, i salari e gli emolumenti coi quali sono retribuiti gli addetti all'Istituto.

ART. 162. — Il presente Regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 1907.



CAPITOLO XXIV.

Disposizioni transitorie.

ART. 1. — Sono mantenuti gli assegni *ad personam* precedentemente deliberati.

ART. 2. — Tutti gli Impiegati interni e tutti i salariati già regolarmente confermati in servizio al 1° gennaio 1905, sono considerati in pianta stabile a partire da tale data.

Quelli non ancora confermati per essere sotto la condizione del periodo di prova, saranno considerati in pianta stabile dal giorno della conferma regolare.

ART. 3. — Per gli Impiegati interni e pei salariati in servizio al 1° gennaio 1905, il tempo utile da computarsi per la maturazione del quinquennio decorrerà da tale data. Per quelli nominati dopo il 1° gennaio 1905, il tempo utile decorrerà dal giorno della loro assunzione in servizio.

ART. 4. — Coloro che attualmente godono di stipendio o di salario superiore a quello stabilito nella nuova *Pianta Organica*, lo conservano.

L'aumento dei decimi quinquennali si calcola in base allo stipendio o salario iniziale del nuovo Organico.

Però non si farà luogo ad aumento dello stipendio o del salario in corso se non quando, mercè i decimi quinquennali sullo stipendio o salario di pianta, sia stato raggiunto quello in corso.

ART. 5. — Gli Assistenti, ammessi col presente Regolamento al diritto alla pensione, acquistano il diritto alla liquidazione della pensione stessa computando gli anni di servizio prestati antecedentemente al 1° gennaio 1907; essi però perdono il diritto all'aumento del decimo sesennale, a norma del Regolamento 1° gennaio 1903; e decorrerà invece a loro favore l'aumento del decimo quinquennale dello stipendio a far tempo dal 1° gennaio 1905, o dalla posteriore data della loro assunzione in servizio.

È però fatta facoltà agli Assistenti di scegliere fra il trattamento vigente al 31 dicembre 1906, conservando i loro diritti attuali, ma non acquistando quello alla pensione e quello all'aumento dei decimi quinquennali, e fra il trattamento di cui sopra.

IL PRESIDENTE

Avv. Pietro Manfredi

I Consiglieri:

Avv. ANTONIO BASLINI — Ing. GIUSEPPE CHIODI

Dotl. GAETANO MALACRIDA — LINDA MALNATI — Avv. SPERI MARCORA

Avv. GIOVANNI PALEARI

Il Segretario Generale

Avv. A. GIULINI

ORGANICO

Impiegati e Salariati	Stipendio	N.	Complessivo	Emolumenti		
Impiegati interni aventi diritto a trattamento di pensione ed all'aumento dei decimi quinquennali dei rispettivi stipendi.						
Direttore all'anno L.	4000	—	1	4000	—	Alloggio.
Vice-Direttore » »	2500	—	1	2500	—	idem.
Censore » »	2200	—	1	2200	—	idem.
Economo » »	2800	—	1	2800	—	Alloggio, e presta cauzione di L. 3000.
Applicato » »	1300	—	1	1300	—	
Assistenti di Camerata »	750	—	17	12750	—	Alloggio, L. 2 al giorno per il vitto e L. 42 all'anno per indennizzo vestiario.
Impiegati esterni senza diritto a trattamento di pensione né all'aumento dei decimi quinquennali degli stipendi.						
Catechista all'anno L.	400	—	1	400	—	
Medico-chirurgo »	1000	—	1	1000	—	
Chirurgo-dentista »	250	—	1	250	—	
Maestro di fisica, chimica e meccanica »	600	—	1	600	—	
id. di disegno di macchine »	300	—	1	300	—	
id. scuola complem. »	500	—	4	2000	—	
id. di musica »	800	—	1	800	—	L. 200 per carta e copiatura di musica.
id. di disegno »	1200	—	1	1200	—	
id. aggiunto di dis. »	1000	—	1	1000	—	
id. assistente di dis. »	700	—	1	700	—	
Salariati aventi diritto a trattamento di pensione ed all'aumento dei decimi quinquennali dei rispettivi salari.						
Guardarobiera . . al giorno L.	2	70	1	985	50	Presta cauzione di L. 1000.
Prima cucitrice . . » »	1	70	1	620	50	
Cucitrice » »	1	40	6	3066	—	
Sarto di guardaroba » »	2	—	2	1460	—	
Infermiere » »	1	80	1	657	—	All. 10, vitto, uso vest. di serv.
Infermiera » »	1	50	1	547	50	Vitto e uso vestiario di serv. idem.
Cuoco » »	2	—	1	730	—	idem.
Sottocuoco » »	1	70	2	1241	—	idem.
Inserviente » »	1	40	12	6132	—	All. 10, vitto e uso vest. di serv.
Portinaio » »	2	50	1	912	50	All. 10, vitto e uniforme di serv.
Portinaia all'anno »	150	—	1	150	—	Senza diritto alla pensione ed agli aumenti quinquennali.
				50302	—	



